



Provvedimenti autorizzatori e di accreditamento, convenzioni adottati o stipulati dalla Direzione Centrale Welfare

Periodo di riferimento
01 luglio - 31 dicembre 2017

Sub "G"

NUMERO PROGRESSIVO	TIPOLOGIA ATTO	NUMERO DI REGISTRAZIONE	DATA DI REGISTRAZIONE	SERVIZIO	DATA ESTRAZIONE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS L 241/90
15	disposizione	18	29/03/2017	Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città solidale	09/05/2017	autorizzazione al funzionamento comunità "la residenza di Chiara	si	no
16	disposizione	3	08/03/2017	Servizio Educativo e Scuole comunali	09/05/2017	autorizzazione al funzionamento del micro nido d'infanzia il mondo ai piccoli tre	si	no
17	disposizione dirigenziale	9	30/01/2017	Servizio Politiche di Inclusione Sociale Città Solidale	08/03/2017	autorizzazione al funzionamento Centro Sociale Polifunzionale Anziani al Centro	si	no
18	Convenzione	54	19/05/2017	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	07/07/2017	Convenzione relativa alle attività di accoglienza di minori e nuclei madre-bambino in strutture di cui al regolamento regionale 4/2014.	si	no
19	Convenzione	69	09/06/2017	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	07/07/2017	Convenzione relativa alle attività delle case di accoglienza di minori e nuclei madre-bambino in strutture di cui al regolamento regionale 4/2014.	si	no
20	Convenzione	39	18/05/2017	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	07/07/2017	Convenzione relativa alle attività di accoglienza di minori e nuclei madre-bambino in strutture di cui al regolamento regionale 4/2014.	si	no
21	Convenzione	90	26/06/2017	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	07/07/2017	Convenzione relativa alle attività di accoglienza di minori e nuclei madre-bambino in strutture di cui al regolamento regionale 4/2014.	si	no
22	Convenzione	18	11/05/2017	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	07/07/2017	Convenzione relativa alle attività di accoglienza di minori e nuclei madre-bambino in strutture di cui al regolamento regionale 4/2014.	si	no
23	convenzione	96	18/07/2017	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	06/09/2017	attività delle case di accoglienza di minori e nuclei madre-bambino	si	no
24	convenzione	98	09/08/2017	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	06/09/2017	servizio di accoglienza in emergenza di minori stranieri non accompagnati	si	no
25	convenzione	94	18/07/2017	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	06/09/2017	convenzione relativa alle attività di accoglienza di minori e nuclei madre-bambino in strutture residenziali di cui al regolamento regionale 4/2014	si	no

NUMERO PROGRESSIVO	TIPOLOGIA ATTO	NUMERO DI REGISTRAZIONE	DATA DI REGISTRAZIONE	SERVIZIO	DATA ESTRAZIONE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS L 241/90
26	disposizione	91	18/07/2017	Servizio politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	06/09/2017	avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco dei soggetti prestatori autorizzati al funzionamento e accreditati ai sensi del regolamento regionale 4/2014.	si	no
27	convenzione	107	24/10/2017	Servizio politiche di inclusione sociale - Città solidale	08/11/2017	Convenzione per l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari previsti dal progetto Home Care Premium 2017	si	no
28	convenzione	112	24/10/2017	Servizio politiche di inclusione sociale - Città solidale	08/11/2017	Convenzione per l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari previsti dal progetto Home Care Premium 2017	si	no

14

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI, PROVVEDIMENTI DI ACCREDITAMENTO, CONVENZIONI ADOTTATI O STIPULATI DALLA DIREZIONE CENTRALE WELFARE

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
In merito alla richiamata verifica di cui al programma 100, si rammenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016-2018), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del menzionato D.U.P. richiamavano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, così come i Programmi n. 03 e 04 del DUP 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017.	5	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
In merito ai richiamati "accertamenti tributari del Programma 100" della Relazione previsionale e programmatica, si rammenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04-08-2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014; in particolare, i Programmi nn. 03 e 04 del D.U.P. 2016-2018 già richiamavano i contenuti del "Programma 100" della Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, così come confermato nel D.U.P. 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20-04-2017 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31-07-2017.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
In merito al richiamato "accertamento tributario di cui al Programma 100 previsto dalla RPP", si rammenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato già approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018, ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi nn. 03 e 04 del menzionato D.U.P. richiamano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, così come i Programmi nn. 03 e 04 del D.U.P. 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20 aprile 2017.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	9
L'art. (...) della Convenzione, rubricato - Prestazioni ed obblighi dell'ente convenzionato - prevede che "L'Ente gestore si impegna altresì a (...) aa) accettare le condizioni del programma 100 della Relazione previsionale e programmatica (...)". In merito, si rammenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; i cui Programmi n.03 e 04 del D.U.P. richiamavano i contenuti del "Programma 100", di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 e che ora sono trasfusi nei Programmi n.03 e n.04 del DUP 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 20.04.2017, così come confermato e modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31.07.2017.	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Nella convenzione non si rinviene alcun richiamo al provvedimento dirigenziale con cui è assunto l'impegno della spesa riconnessa all'esecuzione della prestazione oggetto di convenzionamento. In particolare, dalla determinazione dirigenziale n. (...) di approvazione dell'Elenco dei soggetti con cui stipulare convenzioni (richiamata nel testo della convenzione) si evince che la spesa viene impegnata con determinazione dirigenziale n. (...), che, tuttavia, assicura la copertura finanziaria limitatamente all'annualità (...), mentre la durata della convenzione ricomprende anche l'annualità (...).	6	La convenzione deve richiamare il provvedimento dirigenziale con cui è assunto l'impegno della spesa riconnessa all'esecuzione delle prestazioni in esame.	6
L'avviso pubblico, approvato con determinazione n. (...), all'art. (...) richiama il "Patto di Integrità" da sottoscrivere a cura del rappresentante dell'ente partecipante. Tuttavia, nella convenzione, pur essendosi le parti contraenti autovincolate all'osservanza del richiamato Patto di Integrità adottato dall'Ente con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015, non se ne dà atto della sottoscrizione, come richiesto al punto 7.2.10 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45/2017.	5	La convenzione deve dare atto della sottoscrizione del Patto di Integrità adottato dall'Ente con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015, come richiesto al punto 7.2.10 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45/2017.	
L'Avviso pubblico per la costituzione dell'elenco dei soggetti prestatori, approvato con disposizione dirigenziale n.(...), all'art. (...) richiama il "Patto d'Integrità" da sottoscrivere a cura del rappresentante dell'ente partecipante. Nella convenzione in esame, pur essendosi le parti contraenti autovincolate all'osservanza del richiamato Patto di Integrità adottato dall'Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015, non si dà atto della relativa sottoscrizione, come richiesto al punto 7.2.10 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 02-02-2017. Sul tema, giova segnalare, da ultimo, la delibera dell'A.N.AC. n. 1374 del 21 dicembre 2016 – avente ad oggetto "Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012" - nella quale l'Autorità ha chiarito che la "carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, (...)".	1	La convenzione deve dare atto della sottoscrizione del Patto di Integrità adottato dall'Ente con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015, come richiesto al punto 7.2.10 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45/2017.	6
L'Avviso Pubblico, approvato con disposizione dirigenziale n.(...), all'art. (...) richiama l'obbligo della sottoscrizione, a pena di esclusione, del "Patto di integrità", adottato dall'Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n.797 del 03.12.2015, a cura del legale rappresentate dell' impresa concorrente; sul punto, si rileva, tuttavia, il mancato inserimento nel testo della Convenzione dei contenuti del richiamato patto. Si richiamano, in proposito, le previsioni di cui al punto 7.2.10 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017.	1	Nel testo della Convenzione devono essere inseriti i contenuti del Patto di Integrità adottato dall'Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n.797 del 03.12.2015.	
L'Avviso Pubblico, approvato con disposizione dirigenziale n. (...), all'art. (...) richiama l'obbligo della sottoscrizione, a pena di esclusione, del "Patto di integrità", adottato dall'Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n.797 del 03.12.2015, a cura del legale rappresentate dell' impresa concorrente; sul punto, si rileva, tuttavia, il mancato inserimento nel testo della Convenzione dei contenuti del richiamato patto. Si richiamano, in proposito, le previsioni di cui al punto 7.11 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell'11.02.2016.	2	Nel testo della Convenzione devono essere inseriti i contenuti del Patto di Integrità adottato dall'Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n.797 del 03.12.2015.	3

<p>Il dispositivo del provvedimento di autorizzazione riporta "La presente disposizione viene trasmessa alla Segreteria della Commissione Strutture R.R.4/14 per gli adempimenti di competenza", tuttavia il richiamato regolamento non riporta disposizioni in ordine a detta Commissione.</p>	2	<p>Il dispositivo del provvedimento di autorizzazione deve operare richiami alle fonti normative conferenti al caso di specie.</p>	2
<p>Si richiamano, infine, le disposizioni del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328), in particolare : - l'art. 6, co.5, secondo cui, l'Amministrazione competente provvede, entro 15 gg. dal rilascio dell'autorizzazione, alla trasmissione dei dati relativi al prestatore e al servizio autorizzato alla Direzione generale della Giunta regionale, secondo le modalità della stessa Direzione Generale; - l'art. 12 che conferisce all'Ente funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati, avvalendosi, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale, nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio; la medesima disposizione chiarisce che l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti, nonché, effettuando, altresì, verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per rilascio del titolo abilitativo.</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>L'art. (...) della convenzione prevede che la durata della stessa decorra dal (...) tuttavia dall'esame della determinazione dirigenziale n. (...) di approvazione dell'Elenco dei soggetti con cui stipulare convenzioni – peraltro richiamata nel testo della convenzione – si evince che la spesa è stata impegnata (con determinazione n. (...)) limitatamente all'annualità 2017. Atteso che gli effetti finanziari si riflettono potenzialmente su più annualità (2017/2018) si richiamano le regole giuscontabili in materia di assunzioni di spesa ed, in particolare, l'art. 191, co. 1 del D.lgs. 267/2000, secondo cui "Gli enti possono effettuare spese solo se sussiste (...) l'attestazione della copertura finanziaria (...)".</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>L'art. (...) della Convenzione si limita a riportare "L'Ente gestore si impegna altresì a (...) rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014(...)" senza tuttavia riportare la clausola di cui all'art. 17 co.5, come, peraltro, previsto dal testo del Codice in vigore alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico. In proposito, si rammenta che la Giunta Comunale, con deliberazione n.217 del 29 aprile 2017, ha introdotto alcune modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, in particolare intervenendo sul citato art. 17, comma 5, il quale opera, ora, un rinvio dinamico alle indicazioni e agli orientamenti dell'ANAC prevedendo " l'acquisizione di specifica dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 " in luogo di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e /o prassi interpretative</p>	2	<p>La Convenzione, nel richiamare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, deve prevedere apposita clausola finalizzata a prevenire "il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengono rapporti con l'Amministrazione Comunale", così come formulata all' art.17. c. 5, del richiamato Codice di Comportamento dell'Ente.</p>	2
<p>La determinazione dirigenziale n. (...), avente ad oggetto: "Approvazione dell'Elenco dei soggetti prestatori autorizzati al funzionamento e accreditati (...)" evidenzia, sia nelle premesse che nella parte dispositiva, una incongruenza temporale laddove riporta " Modificare (...) la determinazione dirigenziale n. (...) nella parte in cui vengono individuati i soggetti gestori (creditori) nel modo seguente: (...). Dal (...) gli enti individuati quali controparte nell'obbligazione giuridica sono gli enti di cui agli allegati B e C della determinazione dirigenziale n. (...)", in tal modo integrando il testo di un provvedimento adottato nel 2016 con il riferimento ad un provvedimento adottato nel 2017.</p>	2	<p>La premessa della determinazione dirigenziale deve evidenziare in modo chiaro lo sviluppo dell'iter istruttorio ed essere esaustiva e congrua al fine di soddisfare i principi della consequenzialità e della logicità della decisione, allo stesso modo il dispositivo deve essere redatto in maniera chiara e direttamente consequenziale all' iter logico esplicitato in premessa.</p>	2
<p>Il disciplinare per l'accreditamento degli enti prestatori, approvato unitamente all'avviso pubblico con determinazione n. (...), all'art. (...) richiama il "Patto d'Integrità" da sottoscrivere a cura del rappresentante dell'ente prestatore. Nella convenzione in esame, pur essendosi le parti autovincolate all'osservanza del richiamato Patto di Integrità adottato dall'Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015, non è inserito lo schema del richiamato patto, come previsto al punto 7.2.10 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 02-02-2017.</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>Il disciplinare richiama l'applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, sebbene lo stesso sia stato approvato successivamente alla modifica del predetto Codice approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017.</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2

<p>La richiesta di autorizzazione al funzionamento, presentata dal legale rappresentante dell'Associazione cooperativa ARL (...), così come la documentazione versata in atti, riportano, in calce, la data del (...), mentre il provvedimento dirigenziale, con il quale si autorizza il funzionamento (...), è stato rilasciato in data (...), quindi oltre il termine indicato all'art. 6, comma 3 del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n.4 del 7 aprile 2014. Sul punto, si richiamano i principi dell'attività amministrativa sanciti dalla legge 241/90, in particolare i principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il principio di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria che, nel caso di specie, non sono esplicitate. In particolare, l'art. 2-bis della legge 241/1990- introdotto dall'art. 7, comma 1 della legge 68/2009 – recante la disciplina delle conseguenze per il ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento, prevede, al comma 1, che la pubblica amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, nonché al comma 1-bis che <i>“in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto ad ottenere un'indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400”</i>. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge 241/90 - così come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 35/2012 – la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare ed amministrativo- contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Al riguardo, si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019, il quale definisce, nell'allegato 3, denominato <i>“Schede processi per area di rischio”</i>, il <i>“Processo R.1- Provvedimenti Autorizzatori e Concessori”</i> e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo <i>“b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio”</i> sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il <i>“Processo R.1.”</i> e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. In particolare, il tema del rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti è una misura di prevenzione obbligatoria prevista dal medesimo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019.</p>	1	<p>il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n.4 del 7 aprile 2014, deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione. In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate nell'atto esaminato, il tempo trascorso dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio del provvedimento di autorizzazione è tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L.190/2012, in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 02.02.2017, e dall'art. 6, comma 1, lett. I) del vigente Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa.</p>	1
<p>La convenzione non reca correttamente l'anno di nascita del legale rappresentante dell'ente gestore del servizio, atteso che riporta <i>“nato a (...) il (...)”</i>.</p>	1	<p>La convenzione deve riportare correttamente l'anno di nascita del legale rappresentante dell'ente gestore del servizio.</p>	1
<p>La convenzione, pur prescrivendo l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente nei confronti dell'ente gestore del servizio, non riporta la clausola di cui all'art. 17 co.5, come, peraltro, previsto dal testo del Codice in vigore alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico. In proposito, si rammenta che la Giunta Comunale, con deliberazione n.217 del 29 aprile 2017, ha introdotto alcune modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, in particolare intervenendo sul citato art. 17, comma 5, il quale opera, ora, un rinvio dinamico alle indicazioni e agli orientamenti dell'ANAC prevedendo <i>“ l'acquisizione di specifica dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 ”</i> in luogo di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e /o prassi interpretative.</p>	1	<p>La convenzione deve definire deve prevedere apposita clausola finalizzata a prevenire <i>“il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengono rapporti con l'Amministrazione Comunale”</i>, così come formulata all' art. 17. c. 5, del richiamato Codice di Comportamento dell'Ente.</p>	1